

## CONVENZIONE

**valida per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l'accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio e la collaborazione ad attività culturali**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2019

TRA

La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (di seguito denominata "Scuola"), con sede a San Domenico di Fiesole (FI), Via delle Fontanelle, 24, Codice Fiscale 01433890488 P.IVA 05361680480, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Anna Ravoni, nata a Borgo San Lorenzo il 15/02/1959, domiciliata per la sua carica in S. Domenico di Fiesole, Via delle Fontanelle, 24.

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Prof. Marco Moretti, nato a Firenze il 2 gennaio 1970, domiciliato per la sua carica in Firenze, Viale Gramsci, n.36, denominate congiuntamente "Parti",

VISTI

- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la

tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata “tassa”) e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;

- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati”;

- la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;

- la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’articolo 36 della legge regionale 14 Luglio 2012, n. 35, che, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da università e istituti universitari statali con sede legale in Toscana;

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00.

### CONSIDERATO CHE

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte;
- gli studenti dei corsi universitari della Scuola hanno titolo all'accesso ai benefici e servizi del Diritto allo studio Universitario;
- la Scuola promuove attività concertistiche aperte al pubblico e collabora a progetti di mobilità internazionale.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Scuola e l'Azienda in materia di:

- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti della Scuola;
- accesso ai servizi del diritto allo studio universitario da parte degli studenti della Scuola;
- fruizione da parte degli studenti di altre istituzioni universitarie delle attività artistico/culturali offerte dalla Scuola;
- collaborazione per lo scambio dei dati tra la Scuola e l'ARDSU nello scambio dei dati strumentali alla programmazione, gestione, erogazione e valutazione dei servizi tra la Scuola e l'ARDSU.

#### Articolo 2 – Versamento della tassa

La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite

il sistema di pagamenti elettronici “PAGOPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale [www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it) Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all’indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf> costantemente aggiornata.

Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate dall’Art.6 della L.R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa nonché ai sensi dell’art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n.118 i figli dei titolari di pensione di inabilità. Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tali concorsi.

### **Articolo 3 – Adempimenti a carico della Scuola**

Le finalità di cui all’Art.2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico della Scuola con riferimento agli oneri informativi:

- a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso, agli allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo, tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento;
- b) parimenti l’Istituto rende noto agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;

c) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell'anno successivo;

d) perfezionamento dell'iscrizione solo dietro presentazione di:

- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità su descritte;

- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata dall'Azienda o stampata direttamente dallo studente dall'apposita procedura online;

e) invio all'Azienda, entro il 1° Aprile dell'anno accademico di riferimento, di un elenco nominativo, in formato elettronico, degli studenti immatricolati e iscritti agli anni successivi al primo ~~iscritti ai corsi~~.

#### **Articolo 4 – Adempimenti a carico dell'Azienda**

L'Azienda si impegna al compimento delle seguenti attività:

a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate sostenendo le commissioni di incasso che non graveranno sugli studenti;

b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo sulla tassa regionale e le relative modalità di pagamento e conseguentemente a trasmetterlo agli uffici competenti della Scuola affinché sia divulgato agli studenti;

c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione, salvo che gli stessi non provvedano direttamente scaricandola dall'apposita procedura informatica;

d) inviare alla Scuola, dopo la pubblicazione delle graduatorie, un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico,

degli esclusi per i quali il termine ultimo per il pagamento della stessa andrà a scadere il 31 Marzo dell'anno successivo;

e) trasmettere alla Scuola un elenco, in formato elettronico, degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva.

#### **Articolo 5 - Accesso al servizio alloggio**

L'accesso al servizio alloggio è regolato dal bando di concorso borsa di studio - alloggio.

La generalità di studenti può accedere al servizio di foresteria, disciplinato da apposito *Regolamento generale delle residenze universitarie*, alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

#### **Articolo 6 - Accesso al servizio di ristorazione**

Gli studenti accedono al servizio di ristorazione, disciplinato da apposito Regolamento del Servizio di Ristorazione, alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda: a tal fine, e per essere abilitati a tariffe inferiori a quella massima, devono presentare sul *portale servizi on line* dell'Azienda la domanda di riduzione indicando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare.

L'accesso al servizio ristorazione da parte di studenti in mobilità, collaboratori alle ricerche, docenti, dipendenti potrà avvenire previa trasmissione delle richieste e dei dati anagrafici, secondo le condizioni tariffarie approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda.

#### **Articolo 7 - Accesso ai servizi culturali e sportivi**

Gli studenti della Scuola possono accedere alle attività culturali e sportive organizzate dall'Azienda o per le quali l'Azienda sostiene l'accesso con le modalità previste per ogni attività.

#### **Articolo 8 - Attività artistico - culturali offerte dalla Scuola**

L'Azienda e la Scuola concordano di promuovere forme di collaborazione utili a sostenere la fruizione da parte degli studenti universitari delle offerte artistico/culturali gestite dalla Scuola.

#### **Articolo 9 - Strumenti di raccordo**

Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, la Scuola e l'Azienda individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità dell'accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare sulla tutela della riservatezza dei dati (Legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive modificazioni ed integrazioni). A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;
- b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione degli studenti e alla concessione di benefici studenteschi e degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.

#### **Articolo 10 – Sviluppi innovativi/accesso e utilizzo telematico dei dati**

Le Parti concordano di favorire coordinamenti organizzativi congiunti e temporanei per progettare, sperimentare e applicare modalità telematiche per le operazioni economico -finanziarie correlate all'immatricolazione, all'iscrizione degli studenti, alla concessione di benefici studenteschi ed all'accesso ai servizi.

In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica tra le Parti, si procederà alla integrazione della presente convenzione ai sensi delle vigenti normative in materia, ricorrendone le condizioni.

#### **Articolo 11 – Responsabili**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come Responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:

dott.ssa Stefania Parigi, Responsabile Segreteria Studenti per la Scuola  
Sbrana Silvia, Coordinatrice Servizio Benefici e Interventi Monetari sede di Pisa per ARDSU.

#### **Articolo 12 – Variazione importo tassa e delle condizioni di accesso ai servizi**

Eventuali variazioni sull'importo della tassa e delle condizioni di accesso ai servizi di cui trattasi che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente alla Scuola dall'Azienda, nell'intento di cooperare all'adempimento delle disposizioni pattuite, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.

#### **Articolo 13 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, e per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022. Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

#### **Articolo 14– Definizione delle controversie**



Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa.. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Articolo 15–Imposta di bollo**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986.

In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

#### **Articolo 16 – Norma conclusiva**

La presente convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Fiesole, \_\_\_\_\_ Firenze, \_\_\_\_\_

Il Presidente

Il Presidente

Scuola di Musica di Fiesole

Azienda Regionale DSU Toscana

Anna Ravoni

Prof. Marco Moretti